

Il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n.252

Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

ONERI ELIMINATI

Il presente decreto non elimina oneri informativi

ONERI INTRODOTTI

Il presente decreto non introduce oneri informativi

Che cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Con l'articolo 1 il periodo di ritiro dalla produzione agricola dei terreni lasciati a riposo è ridotto a sei mesi e il ritiro dalla produzione deve avvenire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda.

L'articolo 2, in attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2017/1155, fornisce taluni elementi di semplificazione per l'ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio, accorpando elementi simili, eliminando taluni limiti dimensionali e modificandone altri, e consente, ai fini della costituzione delle aree d'interesse ecologico, la coltivazione di azotofissatrici in miscugli con altre colture.

L'agricoltore che coltiva la canapa, per beneficiare dei pagamenti diretti è tenuto a consegnare all'organismo pagatore le etichette delle sementi certificate utilizzate per la semina entro il 30 giugno dell'anno in cui ha presentato la domanda unica. Qualora la semina della canapa avvenga dopo il 30 giugno, l'articolo 3 del presente decreto consente di consegnare le etichette entro il termine del 1° settembre dell'anno di presentazione della domanda unica.